

Civile Sent. Sez. L Num. 209 Anno 2016

Presidente: MACIOCE LUIGI

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

Data pubblicazione: 11/01/2016

SENTENZA

sul ricorso 14501-2010 proposto da:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
n. 12;

- *ricorrente* -

2015

4444

contro

██████████ C.F. ██████████, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA ISTRIA 12, presso lo
studio dell'avvocato FRANCESCO BERGAMINI, che lo

Uscita

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rappresenta e difende unitamente all'avvocato
GIULIANO OLTOLINA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 449/2009 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 04/06/2009 R.G.N. 394/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;

udito l'Avvocato BERGAMINI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cassano', is written over a diagonal line that spans across the lower half of the page.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.- La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 4 giugno 2009, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha accertato il diritto di [REDACTED] dipendente dell'Università di Milano distaccato presso l'Ospedale [REDACTED] a percepire per il periodo 1° luglio 1998 - 30 novembre 2001 l'indennità perequativa prevista dall'art. 1 della l. n. 200 del 1974 e dal d.P.R. n. 761 del 1979 per il personale non medico universitario occupato presso istituti clinici.

La Corte territoriale, richiamando giurisprudenza amministrativa, ha considerato che il personale non medico, per la sua professionalità specifica, non può certo svolgere attività assistenziale come il personale medico, ma ha diritto all'indennità perché svolge attività aggiuntiva, comunque estranea a quella che ordinariamente gli compete. Ha dunque ammesso la prova testimoniale in grado d'appello dalla cui risultanze ha tratto conferma circa "lo svolgimento di attività assistenziale" da parte del Fadini quale biologo che svolgeva test di laboratorio.

2.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Università degli Studi di Milano con tre motivi. Ha resistito con controricorso [REDACTED]. Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

3.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 200/1974 e dell'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 interrogando la Corte sul se, ai sensi delle richiamate disposizioni, "sia sufficiente l'esercizio di una qualsiasi attività da parte di dipendenti universitari logisticamente <distaccati> presso un reparto ospedaliero per riconoscere il diritto all'indennità perequativa ivi prevista ovvero se l'attività svolta debba avere natura assistenziale o comunque para-assistenziale. Dica in particolare se per ottenere l'indennità in questione sia sufficiente o meno l'esercitare attività aggiuntiva a quella ordinaria purché funzionalmente collegata all'attività ospedaliera".

La censura è infondata.

La norma che per prima sancisce il diritto del personale universitario a vedersi riconoscere un'indennità che remunerati la prestazione assistenziale svolta dal personale non medico, che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università, è la L. 15 maggio 1974, n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti universitari.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Il diritto è poi precisamente disciplinato dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 (stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), che al comma 1 prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, è corrisposta un'indennità, non utile per la pensione (diviene pensionabile a seguito della sent. della Corte Cost. n. 126 del 1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di famiglia.

Il comma 4 dell'art. 31 vincola la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del S.S.N., a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 39. Con il Decreto Interministeriale 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale, tali schemi vengono approvati e con l'art. 7 si introduce una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D..." (sulle modalità di equiparazione del personale non medico cfr. Cass. SS.UU. n. 8521 del 2012; Cass. SS.UU. n. 17928 del 2013; Cass. n. 12908 del 2013; Cass. n. 5325 del 2014; Cass. VI sez. ord. n. 1078 del 2015; Cass. n. 10629 del 2015).

Tanto premesso in ordine alla ricognizione del quadro normativo, la tesi dell'Università, secondo cui la *ratio* della disciplina risiederebbe nella valorizzazione del personale universitario che svolge, presso presidi ospedalieri convenzionati, attività assistenziale in senso proprio, esplicantesi in attività di cura e di assistenza e, dunque, nell'esercizio di una tipica attività assistenziale, da non confondere con l'espletamento di qualsiasi servizio funzionale alla cura e all'assistenza purché a beneficio di strutture ospedaliere, non può essere condivisa in adesione a quanto già rilevato da questa Corte in analoga fattispecie (Cass. n. 4713 del 2012).

Va evidenziato, infatti, che la disposizione che ha esteso l'indennità *de qua* al personale universitario non medico richiama, nel precetto introdotto nella L. n. 200 cit., art. 1, comma 1, il personale non medico universitario "che presta servizio" presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università,

pm

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

valorizzando esplicitamente "la prestazione del servizio", diversamente dalle disposizioni successive ove il legislatore ha esplicitamente fatto riferimento all'espletamento di fatto di "attività assistenziali", ma ai diversi fini del passaggio, a domanda, del personale di ruolo non medico, in servizio presso istituti clinici universitari, alle dipendenze dell'ente ospedaliero.

L'intento del legislatore, reso palese dal significato delle parole nei due commi della L. n. 200 cit., art. 1, è preordinato ad introdurre un trattamento perequativo per la prestazione del servizio reso presso strutture ospedaliere e cliniche del personale non medico universitario, cui è già sotteso il riconoscimento del carattere inscindibile delle funzioni assistenziali rispetto a quelle didattiche e l'innegabile compenetrazione tra funzioni didattiche e assistenziali anche ove il servizio reso, in virtù delle mansioni proprie del personale non medico, si svolga sul piano meramente tecnico o amministrativo ma comunque in imprescindibile accordo con l'attività medica e supporto ad essa.

Anche nel già richiamato d.P.R. n. 761 cit., art. 31, il legislatore ha inteso valorizzare, nell'*incipit* della disposizione, "la prestazione del servizio" nell'indicare i destinatari del trattamento economico perequativo, con esplicito riferimento alla "parte assistenziale", della prestazione, solo ai fini dei diritti e doveri del personale in questione.

Ne consegue che, nel delineato sistema normativo, la perequazione del trattamento economico del personale non medico universitario che presti servizio presso strutture ospedaliere e cliniche al trattamento economico del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità è legata alla prestazione del servizio presso la struttura ospedaliera, ancorché esplicantesi in attività non strettamente sanitaria o di cura e, quindi, assistenziale in senso tradizionale, ma in attività comunque funzionale ad essa.

La pregnante funzione perequativa rende, pertanto, del tutto irrilevante qualsivoglia considerazione e accertamento in ordine all'aggravio di lavoro, rispetto all'omologo personale del servizio sanitario, per il personale universitario non dedito solo alla prestazione in favore dell'Università, e del pari rende superflua l'indagine preordinata ad accertare l'effettiva natura assistenziale dell'attività svolta presso l'ospedale, non essendo connotata, l'indennità *de qua*, da un contenuto corrispettivo dell'attività assistenziale prestata, oltre quella didattica, ma esprimendo, per l'appunto, un mero carattere perequativo, mutuando quanto, peraltro, statuito da Corte cost. n. 136 del 1997, con riferimento all'indennità De Maria per il personale sanitario docente.

In definitiva va ribadito il principio di diritto per il quale la cd. "indennità De Maria" spetta anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa, comunque

Buu

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta (Cass. n. 4713 del 2012 cit.).

Per mera completezza si osserva che nella presente controversia non viene in rilievo la questione rimessa al Primo Presidente della S.C. dall'ordinanza interlocutoria n. 9388 del 2015 di questa sezione in tema di indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riguardante il problema se la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità debba essere riconosciuta soltanto se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo o alla possibilità di ricoprirlo oppure se sia sufficiente l'equiparazione al livello dirigenziale operata dalla contrattazione collettiva.

4.— Con il secondo mezzo di gravame si lamenta insufficiente motivazione in relazione alla natura, al contenuto ed allo svolgimento delle funzioni assistenziali, a mente dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., indicando come fatto controverso "la sussistenza di una autorizzazione a svolgere l'attività aggiuntiva allegata dal ricorrente".

Con il terzo motivo si denuncia ancora insufficiente motivazione della sentenza impugnata, indicando come fatto controverso "la sussistenza di effettivo svolgimento di quegli ulteriori compiti di natura assistenziale, o di ausilio alla stessa, in modo ed in misura tale da costituire effettivo aggravio degli ordinari compiti istituzionali propri del dipendente universitario".

I motivi esposti, oltre ad essere inammissibili per inadeguatezza del momento finale di sintesi così come prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. *pro tempore* vigente, denunciano pretesi vizi di motivazione irrilevanti in ragione del principio di diritto espresso al punto che precede, atteso che l'indennità in contesa spetta per ogni attività, anche di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, prescindendo da qualsiasi aggravio.

5.— Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

La soccombenza regola le spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2015

Il relatore

Il Presidente